

ALLEGATO 1)

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ARTICOLO 1 <u>Denominazione sociale</u></p> <p>E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico anche ai sensi della normativa vigente per l'affidamento della gestione dei servizi pubblici degli enti locali, ai sensi dell'art. 113, 5A comma, lettera c del decreto legislativo n. 267/2000, sotto la denominazione sociale di "GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A."</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 <u>Sede</u></p> <p>La Società ha sede in Pordenone, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente. Con delibere assunte ai sensi di legge, possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi, rappresentanze e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero. Per i rapporti con la società, il domicilio di ciascuno dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei diversi soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile è quello risultante dai Libri Sociali, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di chi desidera ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne faccia espressa richiesta scritta da conservare tra gli atti della società.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 <u>Durata</u></p> <p>La durata della Società e' stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta). La società potrà essere anticipatamente sciolta, con osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II <u>Oggetto sociale</u></p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 4</p> <p>La società ha per oggetto:</p> <p>a) - l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione; b) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, della costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA ARTICOLO 1 <u>Denominazione sociale</u></p> <p>E' costituita una società per azioni finalizzata ad operare secondo il modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, sotto la denominazione sociale di "GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A."</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 2 <u>Sede</u></p> <p>La Società ha sede in Pordenone, all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente. Con delibere assunte ai sensi di legge, possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, succursali, filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi, rappresentanze e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero. Per i rapporti con la società, il domicilio di ciascuno dei soci, degli amministratori, dei sindaci e dei diversi soggetti eventualmente incaricati del controllo contabile è quello risultante dai Libri Sociali, ove dovranno essere indicati il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica di chi desidera ricevere le comunicazioni sociali e le convocazioni attraverso questi strumenti e ne faccia espressa richiesta scritta da conservare tra gli atti della società.</p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 3 <u>Durata</u></p> <p>La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società potrà essere anticipatamente sciolta, con osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.</p> <p style="text-align: center;">TITOLO II <u>Oggetto sociale</u></p> <p style="text-align: center;">ARTICOLO 4</p> <p>Entro il limite generale costituito dall'obbligo di effettuare la parte più importante della propria attività, sia sotto l'aspetto della strategia che di quello economico, con gli enti pubblici affidanti, la società ha per oggetto la gestione globale dei servizi per la mobilità prodotti ed erogati a favore delle comunità locali degli enti soci e affidanti, intese come aggregati di cittadini, operatori economici ed altri soggetti afferenti al territorio, con particolare riferimento ai seguenti:</p> <p>a) servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana: a.1) - l'analisi e la soluzione delle problematiche</p>

~~e) - la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;~~
~~d) - l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri, e di sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento, l'erogazione del servizio iscrizioni a ruole e riscossione coattiva;~~
~~e) - l'erogazione di attività di servizio al traffico, ai mercati ed alle manifestazioni quali:~~
~~- l'esecuzione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso e' prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi, la manutenzione di cigli stradali ed aree verdi.~~
~~- il posizionamento di transenne, bancarelle componibili, di palchi e coperture, sedie e platee;~~
~~f) - la promozione e l'esecuzione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;~~
~~g) - l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;~~
~~h) - la promozione di un'attività d'informazione con lo scopo di fornire una completa serie di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare ed ottimizzare l'impiego dei mezzi pubblici di trasporto o altri mezzi alternativi a ridotto inquinamento acustico ed ambientale, il tutto anche attraverso la promozione e la gestione di quegli strumenti e servizi orientati al miglioramento del traffico intermodale, quali ad esempio il noleggio di biciclette, scooter, auto elettriche e quant'altro;~~
~~i) - la gestione dell'attività delle pubbliche affissioni e della pubblicità in genere su strumenti divulgativi, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione, il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;~~
~~l) - la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al~~

inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la realizzazione, la costruzione la manutenzione e l'ampliamento di parcheggi di ogni tipo, compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso e tecnologie di informazione;

b) servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta:

b.1) - l'assunzione di qualsiasi iniziativa nel campo della progettazione, costruzione e gestione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree pubbliche o private attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi;

b.2) la gestione della sosta a raso ed in struttura su aree, strade e piazze sia pubbliche che private, con o senza custodia, a mezzo di parcometri o altri strumenti di esazione della sosta;

b.3) l'esercizio del controllo delle soste dei veicoli, il servizio di rimozione e di custodia dei veicoli, la gestione e manutenzione dei parcheggi in genere e delle aree attrezzate a parcheggio, lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso controllati, lo sviluppo e la gestione di strumenti e tecnologie inerenti i mezzi e le modalità di pagamento;

b.4) la gestione dei servizi di riscossione di canoni relativi ad interventi ed occupazioni su suolo pubblico incidenti sulle aree di sviluppo dei servizi alla mobilità (strade, piazze, rotatorie, parcheggi, ecc.);

b.5) la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento;

b.6) la gestione dei servizi accessori quali riscossione della TOSAP;

c) servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali:

c.1) la gestione di servizi volti a favorire lo scambio intermodale delle forme di trasporto nell'ambito del territorio degli enti affidanti, compresa la gestione delle strutture e la realizzazione degli impianti a ciò finalizzati;

c.2) la gestione di attività finalizzate a promuovere l'intermodalità dei trasporti, anche mediante interazioni e rapporti con soggetti gestori di trasporti pubblici;

d) servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire i normali flussi veicolari stradali:

d.1) - la progettazione, la realizzazione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e complementare, così come prevista dal codice della strada, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi di ogni tipo, la manutenzione di cigli stradali ed aree verdi.

e) servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della mobilità urbana:

e.1) la promozione e l'esecuzione di studi

perseguimento dell'oggetto sociale;

m) ~~l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in società, imprese, enti ed organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica in senso specifico, diretto od indiretto, od aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio;~~

n) ~~ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate;~~

o) ~~l'effettuazione e la promozione di studi sul traffico e la circolazione nei comuni;~~

p) ~~in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalle leggi in materia, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, compreso l'acquisto, la rivendita, l'assunzione in affitto nonché la conduzione in appalto di aziende di terzi purché del settore.~~

~~La società potrà curare, in attuazione e nel rispetto delle norme vigenti, la riscossione sul territorio dei tributi locali.~~

~~La società potrà realizzare e gestire le attività di cui al presente oggetto sociale direttamente, "per conto", in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma, diretta o indiretta, anche mediante affitto e subappalto.~~

~~Per il raggiungimento degli scopi sociali potrà associare in partecipazione terzi per singoli affari o per l'intera gestione. La società potrà altresì concedere fidejussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni proprie o di terzi.~~

~~La società potrà anche partecipare alle gare per l'assegnazione di servizi pubblici in territori extracomunali.~~

~~La società può richiedere ai soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, esclusivamente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio.~~

finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani della sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili;

e.2) la raccolta, l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

e.3) la gestione delle attività di comunicazione e informazione connesse alla mobilità urbana, anche tramite lo studio, la realizzazione e quindi la messa in uso di nuove tecnologie e forme di comunicazione: il tutto nell'ottica di ottimizzazione del servizio reso all'utenza, compatibilmente con la salvaguardia del patrimonio architettonico ed ambientale in genere;

f) servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree e direttrici:

f.1) servizi di "car sharing";

f.2) servizi di "bike sharing".

2. La società realizza tutte le attività complementari ed accessorie necessarie o utili per una più efficace ed efficiente resa dei servizi pubblici affidati.

3. Nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al modello "in house providing" la società potrà altresì assumere partecipazioni ed interessenze, in qualsiasi forma in società ed imprese, enti, consorzi costituiti o da costituire, purché essi rivestano i requisiti per ottenere affidamenti "in house providing"

4. La società potrà prestare garanzie di qualsiasi natura e genere esclusivamente per obbligazioni proprie.

5. Le attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 saranno realizzate e gestite dalla società nei limiti di quanto previsto e consentito dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, direttamente, per conto terzi, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma sia a favore degli enti pubblici soci e delle comunità locali ad essi afferenti.

6. La società può partecipare a procedure di gara o selettive per l'affidamento di servizi pubblici compresi nell'oggetto sociale indette da enti diversi dagli enti soci: a tal fine, la possibilità di partecipazione deve essere valutata in relazione al valore dell'attività acquisibile in caso di affidamento, affinché lo stesso non superi la quota del 20% (venti per cento) del fatturato complessivo, o l'eventuale diversa quota tempo per tempo determinata in base alla normativa nazionale e/o comunitaria.

TITOLO III
Capitale sociale

ARTICOLO 5

Il capitale sociale e' fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) ed e' suddiviso in numero 200 (duecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, una o più volte, dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto.

~~Il capitale sociale deve comunque essere sempre detenuto dagli Enti Pubblici territoriali locali titolari dei pubblici servizi in misura non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) delle azioni con diritto di voto sia nelle Assemblee ordinarie dei soci che in quelle straordinarie.~~

~~Il capitale sociale non potrà essere detenuto, neanche se in quota minima, da un soggetto privato.~~

I versamenti degli aumenti del capitale sociale saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea li determini direttamente.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del Capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli soci ed a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società nelle quali la stessa ha partecipazione.

ARTICOLO 6
Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto sia nell'Assemblea ordinaria dei soci che in quella straordinaria.

Gli azionisti sono obbligati al conferimento della quota di capitale sottoscritto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate decorre l'interesse nella misura che, con cadenza annuale, viene fissata dall'organo amministrativo, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice civile.

Resta comunque inteso che, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 2344 del Codice civile, il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

TITOLO III
Capitale sociale

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila virgola zero) ed è suddiviso in numero 200 (duecento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero) cadauna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, una o più volte, dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 113 comma 4 del T.U.E.L. e s.m.i. il capitale sociale deve essere interamente pubblico, allo scopo di realizzare il rispetto dei requisiti prescritti per il modello "in house providing".

E' pertanto inefficace nei confronti della società e non può essere iscritto nel libro dei soci il trasferimento e la sottoscrizione di azioni effettuati in violazione della prescrizione di cui al periodo precedente.

In deroga a quanto sopra:

a) se consentito dalla vigente normativa nazionale o comunitaria applicabile nella Repubblica in relazione al modello "in house providing" il capitale sociale potrà essere parzialmente detenuto da soci privati;

b) è in ogni caso fatta salva la possibilità per la società di acquistare azioni proprie.

I versamenti degli aumenti del capitale sociale saranno richiesti dall'organo amministrativo nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea li determini direttamente.

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione a singoli soci ed a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre società nelle quali la stessa ha partecipazione.

ARTICOLO 6
Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili ed ognuna di esse dà diritto ad un voto sia nell'Assemblea ordinaria dei soci che in quella straordinaria.

Ai sensi dell'art. 2348 C.C., possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite.

Gli azionisti sono obbligati al conferimento della quota di capitale sottoscritto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi che reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nel versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate decorre l'interesse nella misura che, con cadenza annuale, viene fissata dall'organo amministrativo, salvo il diritto degli Amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'art. 2344 del Codice civile.

Resta comunque inteso che, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo art. 2344 del Codice civile, il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, e' quello che risulta dal libro soci.

ARTICOLO 7

Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni, intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre società costituite o costituenti, e' consentito solo previo accertamento da parte dell'organo amministrativo del rispetto di quanto disposto all'art. 5, ~~terzo e quarto comma~~, del presente statuto nonché delle norme che regolamentano le società per azioni a ~~prevalente~~ capitale pubblico locale.

E' fatto espressamente divieto ai soci di cedere le proprie azioni intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre società costituite o costituenti, a soggetti privati o a società il cui capitale sociale sia detenuto anche se in quota minima da soggetti privati.

Chi intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, dopo averne dato comunicazione ~~all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione~~, a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, a parità di prezzo e condizioni, in proporzione alle azioni già possedute e con diritto di accrescimento.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta scritta, confermare con lettera raccomandata A.R. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci e all'organo amministrativo, di voler esercitare la prelazione per le azioni di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione e' considerato rinunciante.

Qualora l'entità delle azioni per le quali sono state regolarmente esercitate la prelazione ed il diritto di accrescimento rimanga inferiore a quella globalmente offerta dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto – salvo diversa decisione del socio offerente – per cui le azioni offerte saranno liberamente alienabili nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto ovvero di conferimento delle azioni in altre società costituite o costituenti.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta inviata all'offerente, salvo diversa convenzione.

ARTICOLO 7

Trasferimento delle azioni

Il trasferimento delle azioni, intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre società costituite o costituenti, è consentito solo previo accertamento da parte dell'organo amministrativo del rispetto di quanto disposto all'art. 5 del presente statuto, nonché delle norme che regolamentano le società per azioni a capitale pubblico.

Salvo che ciò sia consentito dalla vigente normativa nazionale o comunitaria applicabile nella Repubblica in relazione al modello "in house providing" è fatto espresso divieto ai soci di cedere le proprie azioni, intendendosi per tale sia la cessione delle azioni che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle azioni in altre società costituite o costituenti, a soggetti privati o a società il cui capitale sociale sia detenuto anche se in quota minima da soggetti privati.

Chi intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni dovrà prima offrirle, dopo averne dato comunicazione all'Organo Amministrativo, a mezzo raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, a parità di prezzo e condizioni, in proporzione alle azioni già possedute e con diritto di accrescimento.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta scritta, confermare con lettera raccomandata A.R. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci e all'organo amministrativo, di voler esercitare la prelazione per le azioni di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci.

Il socio che non abbia comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora l'entità delle azioni per le quali sono state regolarmente esercitate la prelazione ed il diritto di accrescimento rimanga inferiore a quella globalmente offerta dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto, salvo diversa decisione del socio offerente, per cui le azioni offerte saranno liberamente alienabili nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto ovvero di conferimento delle azioni in altre società costituite

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere le proprie azioni e' libero di offrirle a terzi nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

~~Resta fermo comunque che il diritto di prelazione, e quello di alienazione, potranno trovare limitazione in proporzione delle azioni da ciascuno possedute qualora il medesimo comportasse il venir meno ai requisiti di partecipazione pubblica locale connessi al mantenimento della maggioranza delle azioni da parte degli Enti Pubblici territoriali locali titolari dei pubblici servizi.~~

Gli atti di cessione delle azioni e di diritti d'opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto e di pegno ovvero di conferimento delle azioni in altre società costituite o costituende effettuati in violazione delle norme del presente articolo sono privi di effetto nei confronti della società.

ARTICOLO 8

Versamenti da parte dei soci

Nel caso in cui si rendessero necessari versamenti in conto capitale da parte dei soci e tutti i soci fossero disponibili ad eseguirli, tali versamenti si intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo contraria ed unanime pattuizione; ~~in particolare i versamenti eseguiti dai soci in conto futuro aumento di capitale sociale dovranno essere agli stessi proporzionalmente restituiti, previa volontà Assembleare espressa con le maggioranze richieste per l'Assemblea straordinaria, se entro un anno dal versamento non sia stato deliberato l'aumento del capitale sociale.~~

~~I versamenti effettuati dai soci a fondo perduto resteranno definitivamente acquisiti a patrimonio sociale.~~

ARTICOLO 9

Obbligazioni e finanziamenti dei soci

La società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

L'emissione di obbligazioni convertibili, oppure di obbligazioni con warrants, avverrà tenuto sempre conto che, anche successivamente alla conversione, ~~dovrà comunque aversi una partecipazione prevalente degli Enti Pubblici territoriali locali titolari dei pubblici servizi al nuovo capitale sociale e dovranno comunque essere rispettati i limiti di cui all'art. 5, terzo comma, del presente statuto.~~ L'organo amministrativo potrà inoltre richiedere finanziamenti ai soci.

I finanziamenti fatti dai soci sono infruttiferi di interesse, salvo diversa deliberazione assembleare o diversa pattuizione intervenuta tra i soci e l'organo amministrativo.

o costituende.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della lettera di richiesta inviata all'offerente, salvo diversa convenzione.

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere le proprie azioni è libero di offrirle a terzi nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Gli atti di cessione delle azioni e di diritti d'opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto e di pegno ovvero di conferimento delle azioni in altre società costituite o costituende effettuati in violazione delle norme del presente articolo sono privi di effetto nei confronti della società.

ARTICOLO 8

Versamenti da parte dei soci

Nel caso in cui si rendessero necessari versamenti in conto capitale da parte dei soci e tutti i soci fossero disponibili ad eseguirli, tali versamenti si intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale, salvo contraria ed unanime pattuizione.

I versamenti effettuati dai soci a fondo perduto resteranno definitivamente acquisiti a patrimonio sociale.

I versamenti in conto capitale ed in conto esercizio sono, in ogni caso, effettuati dai soci nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli o limiti per il trasferimento di risorse da parte di amministrazioni pubbliche a società da esse partecipate.

ARTICOLO 9

Obbligazioni e finanziamenti dei soci

La società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.

L'emissione di obbligazioni convertibili, oppure di obbligazioni con warrants, avverrà tenuto sempre conto che, anche successivamente alla conversione, dovranno comunque essere rispettati i limiti tempo per tempo vigenti in tema di titolarità del capitale sociale al fine del rispetto del modello "in house providing", così come definito dalla normativa vigente nella Repubblica.

L'organo amministrativo potrà richiedere finanziamenti ai soci.

I finanziamenti fatti dai soci sono infruttiferi di interesse, salvo diversa deliberazione assembleare o diversa pattuizione intervenuta tra i soci e l'organo amministrativo.

RECESSO DEL SOCIO - UNICO SOCIO
SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI DIREZIONE E
COORDINAMENTO

ARTICOLO 9 bis

Recesso del Socio

E' consentito ai soci di recedere nei casi, con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

Non compete il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

L'importo della liquidazione, determinato in relazione alla consistenza patrimoniale della società, come previsto dall'art.2437 ter C.C., verrà erogato, senza onere per interessi, entro dodici mesi a decorrere dal momento di produzione degli effetti del recesso.

ARTICOLO 9 ter

Unico socio

Qualora le azioni risultino appartenere ad un unico Socio, l'Organo Amministrativo, ai sensi dell'articolo 2362 del Codice Civile, deve depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione della denominazione, della data e dello Stato di costituzione, nonché della sede dell'unico Socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, l'Organo Amministrativo deve depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'Organo Amministrativo devono essere depositate presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

ARTICOLO 9 quater

Soggezione all'attività di direzione e coordinamento
La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del Codice Civile.

TITOLO IV

Assemblee degli azionisti

ARTICOLO 10

Le Assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Resta salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice civile.

TITOLO IV

Assemblee degli azionisti

ARTICOLO 10

Le Assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni obbligano anche gli assenti o dissenzienti, nei limiti della legge e del presente statuto. Resta salvo il disposto dell'art. 2437 del Codice civile.

ARTICOLO 10 bis

Competenze dell'assemblea ordinaria

1. Sono di competenza dell'assemblea ordinaria:
- a) l'approvazione del bilancio e degli strumenti di pianificazione economico-finanziaria incidenti sul bilancio e rapportabili alle dinamiche fondamentali dello stesso;
 - b) la determinazione del numero degli Amministratori tra il minimo ed il massimo così come previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, nonché la nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o dei Consiglieri;
 - c) la nomina dei Sindaci non nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e del diverso soggetto al quale è demandato eventualmente il controllo contabile;
 - d) la determinazione del compenso dell'organo amministrativo, dei Sindaci e del Revisore;
 - e) la deliberazione sull'azione di responsabilità dell'organo amministrativo e dei Sindaci;
 - f) l'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 21 (ventuno).
2. L'assemblea ordinaria delibera inoltre sulle materie ad essa riservate dalla legge, con particolare riferimento alle disposizioni che richiedono l'adozione di atti, anche normativi, sulla base di indirizzi degli enti soci.

ARTICOLO 10 ter

Competenze dell'assemblea straordinaria

1. Sono di Competenza dell'assemblea straordinaria:
- a) le modifiche dello statuto;
 - b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
 - c) l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - d) l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi;
 - e) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto;
 - f) l'autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui al successivo articolo 21 (ventuno) del presente statuto, nei termini distinti dalle competenze dell'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 10 quater

Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al capitale sociale nelle decisioni dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea ordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale le decisioni in materia di:
- a) autorizzazione all'Organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 21, qualora rilevanti come decisioni strategiche per la società o incidenti sul rapporto economico finanziario con gli enti locali soci.

ARTICOLO 10 quinquies
Tutela dei soci con partecipazioni minoritarie al
capitale sociale nelle decisioni dell'assemblea
straordinaria

1. L'assemblea straordinaria adotta con voto favorevole dei soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale:
a) le decisioni nelle materie previste dall'art. 10 ter;
b) l'autorizzazione all'organo amministrativo per il compimento degli atti di cui all'articolo 21 qualora gli atti siano rilevanti come decisioni strategiche per la società o incidenti sul rapporto economico finanziario con gli enti locali soci.

ARTICOLO 11

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci entro il momento di costituzione dell'assemblea.

Con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 2372 del Codice civile, ogni azionista, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche se non socio, purché questi non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società, né di società da essa controllata, o Amministratore, Sindaco o dipendente di questa.

La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, che dovrà essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed il quorum costitutivo.

Avvenuta tale constatazione, la validità dell'Assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'assemblea.

ARTICOLO 12

Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché all'interno del territorio nazionale, in via ordinaria una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 11

Intervento e rappresentanza nell'Assemblea

Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci entro il momento di costituzione dell'assemblea, ~~e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito o gli enti indicati nell'avviso di convocazione.~~

Con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 2372 del Codice civile, ogni azionista, mediante delega scritta, può farsi rappresentare nell'Assemblea da altra persona, anche se non socio, purché questi non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della società, ne' di società da essa controllata, o Amministratore, Sindaco o dipendente di questa.

La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta, trasmessa al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, che dovrà essere acquisita e conservata, in originale, tra gli atti della società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea, la regolarità delle deleghe ed il quorum costitutivo.

~~Quando tale constatazione è avvenuta,~~ la validità dell'Assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'assemblea.

ARTICOLO 12

Convocazione

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purché all'interno del territorio nazionale, in via ordinaria una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni dallo stesso termine, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'Assemblea è inoltre convocata sia in via ordinaria sia in via straordinaria, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 13

Avviso di convocazione

L'Assemblea e' convocata mediante avviso scritto spedito al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, da comunicarsi ai soci, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 14

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, e' regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa e' regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

ARTICOLO 15

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale.

In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 16

Assemblea totalitaria

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si reputano validamente costituite, anche in mancanza di avviso di convocazione, quando in esse è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa l'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

Tuttavia è necessario che nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

Le deliberazioni assunte in assemblea totalitaria devono essere comunicate, a cura dell'Organo Amministrativo, agli amministratori e ai sindaci assenti entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'assemblea a mezzo lettera raccomandata A.R.

ARTICOLO 13

Avviso di convocazione

L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto spedito al domicilio di ciascun socio, quale risultante dal Libro Soci, da comunicarsi ai soci, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nello stesso avviso può indicarsi altro giorno per l'eventuale seconda convocazione. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

ARTICOLO 14

Quorum Assemblea Ordinaria

Salvo quanto specificamente previsto nell'art. 10 quater, l'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

In caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

ARTICOLO 15

Assemblea straordinaria

Salvo quanto specificamente previsto nel presente statuto, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

ARTICOLO 16

Assemblea totalitaria

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, si reputano validamente costituite, anche in mancanza di avviso di convocazione, quando in esse è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipa l'Amministratore Unico o la maggioranza degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi.

Tuttavia è necessario che nessuno dei partecipanti si opponga alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente constare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

Le deliberazioni assunte in assemblea totalitaria devono essere comunicate, a cura dell'Organo Amministrativo, agli amministratori e ai sindaci assenti entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'assemblea a mezzo lettera raccomandata A.R o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento.

ARTICOLO 17

Presidenza dell'Assemblea e modalità di funzionamento

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in loro assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea designa tra gli intervenuti il Segretario, che può essere scelto anche tra i non azionisti, e, su richiesta del Presidente, nomina inoltre numero 2 (due) scrutinatori tra gli azionisti ed i Sindaci.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) eccetto per le assemblee totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, l'assemblea ~~non sarà valida e~~ dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, ovvero dal notaio, quale prova della presenza degli azionisti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal

ARTICOLO 17

Presidenza dell'Assemblea e modalità di funzionamento

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in loro assenza, rinuncia o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza, rinuncia o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea designa tra gli intervenuti il Segretario, che può essere scelto anche tra i non azionisti, e, su discrezionale richiesta del Presidente, nomina inoltre numero 2 (due) scrutinatori tra gli azionisti ed i Sindaci.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) eccetto per le assemblee totalitarie, nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante (luogo ove dovrà essere stata convocata l'assemblea).

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari partecipanti sono presenti, l'assemblea dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi in videoconferenza la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, ovvero dal notaio, quale prova della presenza degli azionisti, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal notaio o dal

notaio o dal Segretario.

TITOLO V
Amministrazione e rappresentanza

ARTICOLO 18
Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri ~~variabile da 2 (due) a 4 (quattro), secondo le determinazioni~~ dell'assemblea dei soci e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente con riguardo alle società partecipate dagli Enti Pubblici Locali..

La determinazione del numero degli Amministratori spetta all'Assemblea, prima della loro nomina.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi, scade alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.

L'Amministratore unico o i membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

~~Salvo che la nomina avvenga all'unanimità, per acclamazione, su proposta di uno dei soci che hanno il diritto di voto,~~ gli Amministratori vengono nominati come segue:

- in caso di nomina di un Amministratore unico, ciascun socio intervenuto ha diritto a proporre un candidato e risulterà eletto colui il quale riceverà la maggioranza dei voti calcolati in base alla partecipazione al capitale sociale di ciascun socio;
- in caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, la nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate dai soci, contenenti un numero progressivo di candidati corrispondente agli Amministratori da nominare. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista e ciascun candidato deve figurare in una sola lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina verrà effettuata dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono revocabili in qualsiasi momento per giusta causa e il provvedimento di revoca compete all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione alla sostituzione provvederà il Consiglio di amministrazione, con deliberazione approvata con il parere favorevole del Collegio sindacale; i sostituti rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora vengano a cessare l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale, in attesa della elezione del nuovo Organo amministrativo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Segretario.

TITOLO V
Amministrazione e rappresentanza

ARTICOLO 18
Organo amministrativo

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri nei limiti delle determinazioni dell'assemblea dei soci e nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente con riguardo alle società partecipate dagli Enti Pubblici Locali garantendo altresì la rappresentanza di genere prevista dalla vigente normativa.

La determinazione del numero degli Amministratori spetta all'Assemblea, prima della nomina.

L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica.

L'Amministratore unico o i membri del Consiglio di amministrazione vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Gli Amministratori vengono nominati come segue:

- in caso di nomina di un Amministratore unico, ciascun socio intervenuto ha diritto a proporre un candidato e risulterà eletto colui il quale riceverà la maggioranza dei voti calcolati in base alla partecipazione al capitale sociale di ciascun socio;
- in caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, la nomina dei componenti avviene sulla base di liste presentate dai soci, contenenti un numero progressivo di candidati corrispondente agli Amministratori da nominare. Ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista e ciascun candidato deve figurare in una sola lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, la nomina verrà effettuata dall'Assemblea.

Gli Amministratori sono revocabili in qualsiasi momento per giusta causa e il provvedimento di revoca compete all'Assemblea ordinaria dei Soci.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione alla sostituzione provvederà il Consiglio di amministrazione, con deliberazione approvata con il parere favorevole del Collegio sindacale; i sostituti rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea.

Qualora vengano a cessare l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale, in attesa della elezione del nuovo Organo amministrativo, può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 19

Emolumenti e rimborsi spese all'organo amministrativo

~~L'Assemblea ordinaria può assegnare all'organo amministrativo e al Comitato esecutivo, se esistente, una indennità, anche sotto forma di gettone di presenza, ovvero un emolumento annuale ed altresì deliberare, in sede di approvazione del bilancio, una partecipazione agli utili netti dell'esercizio.~~

~~L'Assemblea ordinaria può altresì assegnare all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di amministrazione una indennità di fine rapporto da accantonarsi annualmente anche mediante stipula di polizze assicurative o con ricorso ad altre forme previdenziali.~~

~~L'organo amministrativo stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno, qualora l'Assemblea abbia fissato una somma complessiva.~~

~~L'organo amministrativo altresì, sentito il parere del Collegio sindacale, può determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o deleghe.~~

~~All'Amministratore Unico ed ai Consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.~~

~~Tutte le attribuzioni sopra indicate saranno contenute nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di società il cui capitale sia totalmente o parzialmente detenuto da Enti pubblici.~~

ARTICOLO 20

Cariche sociali

~~Qualora risulti nominato il consiglio di amministrazione, lo stesso nominerà il Presidente e potrà nominare il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione nonché gli Amministratori delegati fra i membri del Consiglio stesso.~~

ARTICOLO 21

Poteri dell'organo amministrativo

~~L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.~~

~~Esso pertanto ha la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge ed il presente statuto espressamente riservano all'Assemblea dei soci.~~

~~L'organo amministrativo può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega, salvo i casi previsti dalla legge e le deliberazioni relative alle azioni giudiziarie, anche in sede di cassazione o di revocazione, ai compromessi e alle transazioni.~~

~~Agli Amministratori delegati competono, nei limiti della delega, la rappresentanza e la firma sociale.~~

~~L'organo amministrativo può altresì delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto di alcuni suoi membri determinandone numero dei membri, durata, modalità di funzionamento e poteri.~~

~~In caso di nomina del Comitato esecutivo, ne fanno~~

ARTICOLO 19

Emolumenti e rimborsi spese all'organo amministrativo

L'Assemblea ordinaria può assegnare all'organo amministrativo una indennità, anche sotto forma di gettone di presenza, ovvero un emolumento annuale.

Potrà essere altresì deliberato un ulteriore emolumento da intendersi come indennità di risultato da erogarsi in misura ragionevole e proporzionata, in analogia a quanto disposto dall'articolo 2389, secondo comma del Codice civile, se consentito dalla legge e nel rispetto di tutti i suoi eventuali limiti, vincolato sia al raggiungimento di obiettivi che alla chiusura del bilancio in utile.

L'organo amministrativo stabilisce il modo di riparto tra i suoi membri dei compensi anno per anno, qualora l'Assemblea abbia fissato una somma complessiva.

L'organo amministrativo altresì, sentito il parere del Collegio sindacale, può determinare la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche o deleghe.

All'Amministratore Unico ed ai Consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Tutte le attribuzioni sopra indicate saranno contenute nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di società il cui capitale sia totalmente o parzialmente detenuto da Enti pubblici.

ARTICOLO 20

Cariche sociali

Qualora risulti nominato il consiglio di amministrazione, lo stesso nominerà il Presidente e potrà nominare il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione nonché gli Amministratori delegati, fra i membri del Consiglio stesso.

ARTICOLO 21

Poteri dell'Organo Amministrativo

1. Nel rispetto di quanto previsto nei superiori art. 10 bis, ter, quater e quinquies, l'organo Amministrativo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, di tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto degli indirizzi dettati dall'assemblea dei soci, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge ed in quelli riportati nelle lettere B) e C) del successivo comma 2 (due) del presente articolo, per i quali è richiesta l'autorizzazione dell'assemblea ordinaria qualora la singola operazione superi rispettivamente l'importo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) per quelli di cui alla lettera B) ed Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per quelli di cui alla lettera C).

2. Qualora l'Organo Amministrativo sia costituito da un Consiglio d'Amministrazione, sono riservate alla sua competenza esclusiva e non possono formare oggetto di delega, salvo che per la loro materiale attuazione, le deliberazioni concernenti:

~~parte di diritto l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione e ove nominati, il o gli Amministratori delegati.~~

~~All'organo amministrativo spetta inoltre il compito di garantire l'osservanza di quanto disposto dall'art. 7 del presente statute.~~

~~L'Assemblea straordinaria può delegare all'organo amministrativo la collocazione di azioni di nuova emissione, non riservate in opzione ai vecchi soci.~~

~~All'organo amministrativo è attribuito inoltre il potere di adeguare lo statute sociale a nuove disposizioni normative.~~

ARTICOLO 22

Rappresentanza della Società

La firma e la legale rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano singolarmente all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza, di impedimento o di "vacatio" del Presidente, al Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo al membro del Consiglio di amministrazione più anziano di età e agli Amministratori delegati, se nominati su delibera del Consiglio di amministrazione, limitatamente alle attribuzioni loro conferite.

Il potere di rappresentanza viene esercitato disgiuntamente.

~~Al rappresentante legale compete la facoltà di stare in giudizio e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti nonché procuratori speciali per singoli atti.~~

L'organo amministrativo può altresì nominare uno o più direttori generali e procuratori nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, delegando loro la firma sociale ed assegnando loro, a corrispettivo delle prestazioni, speciali emolumenti e/o interessenze.

ARTICOLO 23

Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due Amministratori, o almeno due Sindaci effettivi, o un Amministratore delegato.

La convocazione del Consiglio può essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telex o telefax, e-mail, almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la seduta.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede sociale, ma possono tenersi anche altrove purché in Italia.

a) la nomina e la revoca alla carica di Direttore Generale, nonché l'assunzione e la nomina dei dirigenti;

b) l'assunzione e la cessione di partecipazioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2361 secondo comma del Codice Civile;

c) l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione finanziaria o l'affidamento di contratti d'appalto per la costruzione di beni immobili;

d) l'assunzione di finanziamenti di importo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero).

4. Sono inoltre attribuite all'Organo Amministrativo le seguenti competenze per le quali è richiesta l'autorizzazione dell'assemblea straordinaria:

a) l'istituzione, trasferimento e soppressione di sedi secondarie nel territorio nazionale;

b) l'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza della società;

c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio.

ARTICOLO 22

Rappresentanza della Società

La legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano singolarmente all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza, di impedimento o di "vacatio" del Presidente, al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, al membro del Consiglio di amministrazione più anziano di età, nonché agli Amministratori delegati, se nominati su delibera del Consiglio di Amministrazione, limitatamente alle attribuzioni loro conferite.

Il potere di rappresentanza viene esercitato disgiuntamente.

L'organo amministrativo può altresì nominare uno o più direttori generali e procuratori nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o a terzi, delegando loro la firma sociale ed assegnando loro, a corrispettivo delle prestazioni, speciali emolumenti e/o interessenze.

ARTICOLO 23

Riunioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando gliene facciano richiesta almeno due Amministratori, o almeno due Sindaci effettivi, o un Amministratore delegato.

La convocazione del Consiglio può essere fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax, e-mail, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire una tempestiva informazione e la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso di urgenza, 24 (ventiquattro) ore prima di quello fissato per la seduta.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede

E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento di ~~questo~~ dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal membro del Consiglio di amministrazione presente più anziano.

Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

~~Le decisioni di straordinaria amministrazione saranno assunte con la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio.~~

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

TITOLO VI Organi di controllo

ARTICOLO 24 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

sociale, ma possono tenersi anche altrove purché in Italia.

E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ovvero, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal membro del Consiglio di amministrazione presente più anziano.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare per mezzo di verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.

TITOLO VI Organi di controllo

ARTICOLO 24 Collegio sindacale

Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Collegio Sindacale:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

- esercita la revisione legale dei conti

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo

<p>collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;</p> <p>b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.</p> <p>Verificandosi i presupposti di legge che rendono impossibile attribuire al collegio sindacale il controllo contabile, di questo sono incaricati un revisore contabile o una società di revisione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dalla legge.</p> <p>I Sindaci dureranno in carica 3 esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e potranno essere rieletti.</p> <p>Essi vengono nominati come segue, fatta eccezione per i primi Sindaci che vengono nominati nell'atto costitutivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Sindaco effettivo, Presidente del Collegio sindacale, ed un Sindaco supplente sono nominati ai sensi dell'art 2449 del Codice civile dall' Ente Pubblico territoriale locale che detiene almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni con diritto di voto sia nelle Assemblee ordinarie dei soci che in quelle straordinarie; il Sindaco supplente, sostituirà il Presidente del Collegio sindacale nel caso di sostituzione per il combinato disposto degli articoli 2401, 2449 e 2450 del Codice civile; - un Sindaco, membro effettivo del Collegio sindacale, ed un Sindaco supplente sono nominati ai sensi dell'art 2449 del Codice civile dal rappresentante comune degli Enti Pubblici territoriali locali titolari di pubblici servizi, e loro aziende speciali, partecipanti con quote minoritarie al capitale sociale; - un Sindaco, membro effettivo del Collegio sindacale, e' nominato, previa astensione degli Enti Pubblici territoriali locali, e loro aziende speciali, che hanno provveduto alla nomina ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, dall'Assemblea ordinaria dei soci, con delibera da adottarsi con la particolare maggioranza prevista dall'art. 14 del presente statuto. <p>E' riservata agli Enti Pubblici territoriali locali, e loro aziende speciali, che li hanno nominati a norma dell'art. 2449 del Codice civile, la facoltà di revocare i propri rappresentanti nel Collegio sindacale.</p> <p>Il compenso annuale dei Sindaci e' determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.</p> <p>In ogni caso esso si intende stabilito nella misura minima prevista dalla tariffa dei Dottori Commercialisti applicata al capitale sociale alla fine di ogni esercizio.</p>	<p>collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci. In tal caso, è necessario che:</p> <p>a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;</p> <p>b) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</p> <p>c) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.</p> <p>Verificandosi i presupposti di legge che rendono impossibile attribuire al collegio sindacale il controllo contabile, di questo sono incaricati un revisore contabile o una società di revisione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dalla legge.</p> <p>I Sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.</p> <p>I Sindaci vengono nominati, garantendo altresì la rappresentanza di genere prevista dalla vigente normativa, come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un Sindaco effettivo, Presidente del Collegio, ed un Sindaco supplente sono nominati ai sensi dell'art 2449 del Codice civile dall' Ente Pubblico territoriale locale che detiene almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle azioni con diritto di voto: il Sindaco supplente sostituirà il Presidente del Collegio sindacale nel caso di sostituzione per il combinato disposto degli articoli 2401, 2449 e 2450 del Codice civile; - un Sindaco effettivo ed un Sindaco supplente sono nominati ai sensi dell'art 2449 del Codice civile dal rappresentante comune degli Enti Pubblici territoriali locali titolari di pubblici servizi, partecipanti con quote minoritarie al capitale sociale; - un Sindaco effettivo è nominato, previa astensione degli Enti Pubblici territoriali locali che hanno provveduto alla nomina ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, dall'Assemblea ordinaria dei soci. <p>E' riservata agli Enti Pubblici territoriali locali, che li hanno nominati a norma dell'art. 2449 del Codice civile, la facoltà di revocare i propri rappresentanti nel Collegio Sindacale.</p> <p>Il compenso annuale dei Sindaci è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina.</p>
---	---

ARTICOLO 25

Diritti di controllo degli Enti Pubblici Locali soci, sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati

~~Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli Enti Pubblici Locali soci, ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera c) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra i predetti Enti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. appena menzionato.~~

~~Al fine dell'esercizio da parte degli Enti Pubblici Locali del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali di GSM S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:~~

- ~~a) ad inviare al fine della relativa approvazione, al Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali disciplinato dalla convenzione stipulata tra gli stessi Enti soci in GSM S.p.A. ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 la bozza del piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;~~
- ~~b) ad inviare, al fine della successiva approvazione, al predetto Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali, il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società;~~
- ~~c) ad inviare al Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2 del Codice civile, appena depositata nella sede della Società;~~
- ~~d) ad inviare, senza ritardo, anche su richiesta di esso, gli ulteriori atti indispensabili al Gruppo Tecnico di Valutazione nominato dal Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali ai sensi della sopra ricordata Convenzione stipulata tra gli stessi Enti soci in GSM S.p.A. ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 al fine della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dal Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali.~~

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene al fine di consentire agli Enti Pubblici Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di GSM S.p.A..

~~Pertanto, gli atti di cui al precedente punto a) devono essere trasmessi e approvati dal Consiglio dei Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.~~

~~Almeno una volta all'anno l'Amministratore Unico, il~~

ARTICOLO 25

Diritti di controllo degli Enti Pubblici Locali soci, sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati

Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società il controllo richiesto dall'ordinamento comunitario, in base a quanto previsto all'articolo 17 della Direttiva 23/2014/UE e dalla normativa nazionale e loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Le modalità del controllo analogo nei confronti della società da parte degli Enti Pubblici Locali soci, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs n 267/2000 (T.U.E.L.) sono disciplinate da apposita convenzione stipulata tra essi, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000.

L'Organo Amministrativo, qualunque ne sia la composizione, nel rispetto dei propri obblighi istituzionali nei confronti della società, ha l'obbligo di favorire l'esercizio del controllo analogo sui servizi, così come definito dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, secondo le richieste del/dei socio pubblico/soci pubblici e le indicazioni dell'assemblea.

Per consentire l'esercizio del controllo di cui al comma precedente, gli organi sociali di GSM S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, sono obbligati trasmettere al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni (CRC) - disciplinato dalla convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. e s.m.i. -, al fine della relativa approvazione, i seguenti documenti:

- 1- la bozza del piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico;
- 2 - il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società;
- 3- la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2 del Codice civile, appena depositata nella sede della Società;
- 4- gli ulteriori atti indispensabili al Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV), nominato dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione,

La trasmissione dei predetti atti e documenti avviene al fine di consentire agli Enti Pubblici Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di GSM S.p.A..

Gli atti di cui al precedente punto 1) devono essere trasmessi e approvati dal Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali.

Almeno una volta l'anno l'Amministratore Unico, il

Presidente, o l'Amministratore delegato ed il Direttore generale se nominati, ~~di GSM S.p.A.~~ espongono apposita relazione davanti al Consiglio dei Rappresentanti ~~degli Enti Pubblici Locali~~, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da GSM Spa, nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.

~~A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre~~ consentito a ciascun Ente Pubblico Locale il diritto di ~~domandare~~ – sia nell'Assemblea della società, sia al di fuori di essa – ~~mediante richiesta sottoscritta dal proprio legale rappresentante~~, informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, ~~purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.~~

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale ~~esclusivamente sulla base di disciplinari~~ (Contratti di servizio) individualmente ~~approvati dagli Enti Pubblici Locali affidanti i servizi.~~

L'organo amministrativo ed il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'Assemblea della società per sottoporre all'approvazione degli Enti Pubblici Locali soci, gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

TITOLO VII Bilancio e Utili

ARTICOLO 26 Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentun) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme stabilite dal Codice civile e dalle leggi speciali in materia.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata e riunirsi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 27 Utile di esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, saranno destinati secondo le delibere dell'Assemblea ordinaria.

Presidente, o l'Amministratore delegato ed il Direttore generale se nominati, espongono apposita relazione davanti al Consiglio dei Rappresentanti dei Comuni avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici svolti da GSM Spa, nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.

E' sempre consentito a ciascun Ente Pubblico Locale il diritto di richiedere per iscritto (con sottoscrizione del proprio legale rappresentante) – sia in Assemblea, sia al di fuori di essa – informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, a condizione che detto diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una efficiente gestione sociale.

La società svolge i servizi rientranti nel proprio oggetto sociale in base ai disciplinari (Contratti di servizio) individualmente stipulati con i singoli Enti Pubblici Locali affidanti.

L'organo amministrativo ed il Collegio sindacale sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società; a tal fine l'organo amministrativo può anche convocare l'Assemblea della società per sottoporre all'approvazione degli Enti Pubblici Locali soci, gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

La società dovrà attenersi, altresì, alla normativa in materia di appalti, personale, trasparenza, prevenzione della corruzione nonché agli adempimenti economici-finanziari tempo per tempo vigenti ed obbligatori per le società partecipate da Enti locali.

TITOLO VII Bilancio e Utili

ARTICOLO 26 Esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme stabilite dal Codice civile e dalle leggi speciali in materia.

Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata e riunirsi entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 27 Utile di esercizio

Gli utili risultanti dal bilancio, dedotti gli accantonamenti di legge, saranno destinati secondo le delibere dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO VIII
Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 28
Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO IX
Controversie

ARTICOLO 29
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da Collegio di Tre Arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Gli arbitri dovranno decidere entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina, in via rituale secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni arbitrali vincoleranno le parti.

Gli arbitri determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

La modifica, soppressione ed eventuale reintroduzione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale: entro i successivi novanta giorni, i soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso.

TITOLO X
Disposizioni Finali

ARTICOLO 30
Domicilio degli azionisti

~~Ai fini di qualsiasi comunicazione sociale il domicilio degli azionisti si considera quello che risulta dal libro dei soci.~~

ARTICOLO 31
Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia.

TITOLO VIII
Scioglimento e liquidazione

ARTICOLO 28
Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri e gli emolumenti.

TITOLO IX
Controversie e disposizione finale

ARTICOLO 29
Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un Collegio di Tre Arbitri tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Gli arbitri dovranno decidere entro 60 (sessanta) giorni dall'accettazione della nomina, in via rituale secondo diritto.

Le risoluzioni e determinazioni arbitrali vincoleranno le parti.

Gli arbitri determineranno come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

La modifica, soppressione ed eventuale reintroduzione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale: entro i successivi novanta giorni, i soci assenti o dissenzienti possono esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 30
Rinvio alla legge

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme contenute nel Codice civile e nelle leggi speciali in materia.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BRAZZAFOLLI FEDERICA

CODICE FISCALE: BRZFRC60L44I403H

DATA FIRMA: 24/11/2015 12:52:25

IMPRONTA: 8BC1347ECE1B558D36F7E73423CF798EB9B3A6C4E157D109335A87FA970785B0
B9B3A6C4E157D109335A87FA970785B0A6B5021DC85BCF0AAA89E6DD7A358147
A6B5021DC85BCF0AAA89E6DD7A3581477210F28999DAADB6F7B79CF817D22BFD
7210F28999DAADB6F7B79CF817D22BFD41EA918BB5F6DFD34ECA09B381D43B69

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 24/11/2015 13:21:04

IMPRONTA: 766D8AF0C7AE7BEECD09425165326B144D0038247E0505E6E4602E0F676727BE
4D0038247E0505E6E4602E0F676727BE9F8413CA1A4BF87C1E9ED49C9544D59F
9F8413CA1A4BF87C1E9ED49C9544D59FFB57948E7ABD3DF4BF3473DF8DF195E8
FB57948E7ABD3DF4BF3473DF8DF195E87C94919D627AACE65A9EC2B652B718BF

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 24/11/2015 13:25:07

IMPRONTA: B6ECF0B67C0DB7DBFFCD4E62AD3E01045DA17F9BD87778E39EB953957866129D
5DA17F9BD87778E39EB953957866129DDF76C3A7F45E044620B63A3043DF8757
DF76C3A7F45E044620B63A3043DF875747524D6F0FA037524795BB4AF355A797
47524D6F0FA037524795BB4AF355A7975DA8E7FD84AA5509582FE8033FAF8C75

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 24/11/2015 13:26:29

IMPRONTA: 3595E829C0B503761D4209EC588499DF76EA6A16AD2A05B3F0338552D96EFD9
76EA6A16AD2A05B3F0338552D96EFD99FBF85263757DD74DA97AFD63249CAA14
FBF85263757DD74DA97AFD63249CAA14B7B770F59F974A02A83CD171A3FE9031
B7B770F59F974A02A83CD171A3FE9031FB7D2914446AD4619CBBFBEC86CBA37D

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 04/12/2015 12:10:37

IMPRONTA: 2ABE00A5879F8387102FF6C06DBC253F4C646CB933223090F9663F08636E13BD
4C646CB933223090F9663F08636E13BD3F9E711EB6713E416FB3106BA3ED2BEB
3F9E711EB6713E416FB3106BA3ED2BEB6E61CEB7F5F1E64067B94DF7A8127121
6E61CEB7F5F1E64067B94DF7A8127121141C3F36EEF5DCDA6C6F5198FAC91250

NOME: NISCO BERNARDI

CODICE FISCALE: BRNNSC57M26G888P

DATA FIRMA: 14/12/2015 09:05:16

IMPRONTA: B070361892A272D09667ABAB887373F1C4924DCEE9B2D66390D789B6044DB9C2
C4924DCEE9B2D66390D789B6044DB9C28F42719DC45E34C9AF10312D3075747F
8F42719DC45E34C9AF10312D3075747FD4FEB9545B0C8F4CE64E4AEA90117808
D4FEB9545B0C8F4CE64E4AEA90117808952576F285579812585DE2B9B8435150